



## **COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO**

Via Carebbio, 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179 - Tel. e fax 030/7254406

SITO INTERNET: [www.comune.cazzago.bs.it](http://www.comune.cazzago.bs.it)

E-mail: [servizisociali@comune.cazzago.bs.it](mailto:servizisociali@comune.cazzago.bs.it)

# **Regolamento assegnazione alloggi comunali riservati prevalentemente a persone con limitazione delle proprie autonomie Via Carso n°22**

# **Regolamento assegnazione alloggi comunali riservati prevalentemente a persone con limitazione delle proprie autonomie**

**Via Carso n°22**

## **INDICE**

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>pag. 3</b>
Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 Finalità	pag. 3
Art.3 Destinatari	pag. 3
Art. 4 Definizione del nucleo familiare	pag. 4
<b>TITOLO II ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI</b>	<b>pag. 4</b>
Art.5 Indizione del Bando	pag. 4
Art.6 Requisiti per la presentazione della domanda	pag. 4
Art.7 Valutazione della domanda	pag. 5
Art.8 Indicatore dello stato di bisogno abitativo	pag. 5
Art.9 Graduatoria	pag. 5
Art.10 Assegnazione degli alloggi	pag. 5
Art.11 Assegnazione in deroga alla graduatoria	pag. 6
Art.12 Subentro nella domanda	pag. 6
Art.13 Annullamento dell'assegnazione	pag. 6
Art.14 Decadenza dell'assegnazione	pag. 6
Art.15 Consegna dell'alloggio e stipula del contratto	pag. 6
<b>TITOLO III PRESTAZIONI</b>	<b>pag. 6</b>
Art.16 Tipologia	pag. 6
Art.17 Definizione del canone mensile	pag. 7
<i>ALLEGATO I</i>	<b>pag. 8</b>
<i>TABELLE DETERMINAZIONE INDICATORI</i>	<b>pag. 9</b>

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Art. 1*

#### *Oggetto ed ambito di applicazione*

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria politica socio-abitativa, ha rilevato n°4 alloggi situati al piano terra dalla costruzione di edilizia convenzionata del complesso abitativo di Via Carso, 22. Si tratta nello specifico di:

- 1) bilocale con accesso privato, situato in posizione nord-ovest del fabbricato, con portici lungo i due fronti liberi, cantina e piccolo giardino di circa 40 mq, così identificato al Catasto Fabbricati:  
Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 1 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3,5 vani Rendita : 289,22 €
- 2) bilocale situato in posizione ovest del fabbricato, con portico lungo il fronte libero e cantina, così identificato al Catasto Fabbricati:  
Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 2 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3 vani Rendita : 247,90 €
- 3) bilocale situato in posizione ovest del fabbricato, con portico lungo il fronte libero e cantinola, così identificato al Catasto Fabbricati:  
Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 5 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3 vani Rendita : 247,90 €
- 4) bilocale situato in posizione sud-ovest del fabbricato, con portici lungo i due fronti liberi, , così identificato al Catasto Fabbricati:  
Sez. Urb.: NCT Fg: 23 Part. : 118 Sub: 7 Zona Cens.: 1 Cat.: A/2 Classe: 4 Consistenza 3 vani Rendita : 247,90 €

Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione di appartamenti di proprietà comunale destinati allo scopo di sopperire al particolare bisogno abitativo di piccoli nuclei familiari con a carico anziani e/o disabili o persone con alcune limitazioni della propria autonomia, in un ambiente collegato alla rete dei servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio, rispondendo sempre più ai bisogni di questa fascia di popolazione, in un'ottica di intervento che miri all'integrazione sociale e sanitaria. Gli alloggi oggetto del presente Regolamento, non rientrano nelle graduatorie ERP.

### *Art. 2*

#### *Finalità*

Gli alloggi hanno lo scopo di:

- ◇ Garantire una domiciliarità, rispettando il bisogno di privacy e di mantenimento dell'identità personale;
- ◇ Migliorare la qualità di vita grazie alla possibilità di abitare in alloggi privi di barriere architettoniche per l'accesso ed inseriti in un contesto di vicinanza ai principali servizi;
- ◇ Prevenire l'isolamento e l'emarginazione, favorendo rapporti personali ed il supporto della rete dei servizi.

### *Art. 3*

#### *Destinatari*

Gli alloggi di cui all'art.1 sono destinati prevalentemente a piccoli nuclei familiari costituiti al massimo da 3 persone con al loro interno anziani (di età pari o superiore ai 65 anni) e/o disabili in condizione di limitata autonomia e bisognosi di una bassa protezione socio-sanitaria, residenti nel Comune di Cazzago San Martino.

Sono considerate persone con limitata autonomia quelle con compromissione parziale delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione.

Sono esclusi soggetti con patologia psichiatrica e le persone non autosufficienti con bisogno di assistenza continua e nuclei con grave difficoltà economica.

*Art. 4*

*Definizione del nucleo familiare*

Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o entrambi i coniugi e dai figli se legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

**TITOLO II**  
**ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

*Art.5*

*Indizione del Bando*

Il Comune provvede all'assegnazione in locazione dei mini alloggi mediante bando pubblico che verrà indetto, con determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona.

Il Responsabile ha la facoltà di procedere all'indizione del bando per una durata da individuare a sua discrezione, tenuto conto della prevedibile disponibilità degli alloggi di cui all'art.1.

Il Responsabile provvede entro la data di indizione del bando a definire e rendere noto ai cittadini:

- a. Il periodo di apertura del bando;
- b. Le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi;
- c. Le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando;
- d. L'effettiva disponibilità degli alloggi;
- e. Le modalità di attribuzione dell'Indicatore del Bisogno Abitativo Anziani (ISBAA)
- f. Il responsabile del procedimento;
- g. Le modalità di opposizione ai risultati della graduatoria.

Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31/12 dello stesso anno a cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando, salvo possibilità di verifica diverse consentite dalla normativa vigente sulle DSU ai fini ISEE. Sarà possibile inoltre tenere conto della situazione più attuale dal punto di vista reddituale, nel caso in cui vi siano variazioni superiori al 25%, che andrà giustificata tramite presentazione dell'ISEE corrente, ai sensi del DPCM 159 del 2013 e ss. mm. ii.

*Art.6*

*Requisiti per la presentazione della domanda*

Per partecipare al bando per l'assegnazione degli alloggi sono necessari i seguenti requisiti:

- a. Essere in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- b. Possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- c. Possedere la cittadinanza di un altro Stato. In questo caso i richiedenti devono essere in regola ai sensi del D.Lgs. 8 Gennaio 2007 n. 3 e ss. mm. ii. (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) e ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.lgs 25 luglio 1998 n.286 e successive ss. mm. ii. – disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato - ed essere titolari di un permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni di soggiorno.
- d. Avere residenza anagrafica nel comune di Cazzago San Martino;
- e. Non essere titolare del diritto di proprietà di alcun alloggio nel territorio nazionale, alla data di presentazione della domanda;
- f. Non avere donato o venduto alcun alloggio nel territorio nazionale negli ultimi 10 anni

- g. Essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità di valore compreso tra € 10.500,00 e € 19.000,00 ai sensi del DPCM 159 del 2013 e ss. mm. ii.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti del nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, pena la decadenza dell'alloggio.

#### *Art.7*

##### *Valutazione della domanda*

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo.

L'Ufficio servizi alla Persona procede all'istruttoria della domanda, verificando la completezza e la regolarità della documentazione. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica, alle condizioni familiari ed abitative.

#### *Art.8*

##### *Indicatore dello stato di bisogno abitativo*

L'Amministrazione comunale, tenuto conto della situazione familiare, della situazione abitativa e della situazione economica del nucleo familiare, determina l'Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Anziani (ISBAA).

I valori delle diverse condizioni ed il metodo di valutazione ponderata degli stessi sono indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente Regolamento.

Le variabili ed i fattori di ponderazione che concorrono a determinare l'ISBAA possono essere aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

#### *Art.9*

##### *Graduatoria*

Alla chiusura del bando, nel rispetto dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, provvede alla stesura della graduatoria, secondo l'ordine dei valori dell'ISBAA e alla sua pubblicazione.

Avverso la graduatoria, per ragioni che si manifestano dopo la sua pubblicazione, è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Decorso il termine per la presentazione delle opposizioni, concluso il loro esame e svolte le attività necessarie alla modifica della graduatoria, il Responsabile preposto provvede alla stesura della graduatoria definitiva.

La graduatoria ha una validità pari a due anni.

Una volta in graduatoria, durante il periodo di validità della stessa, qualora siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni familiari, abitative ed economiche è possibile presentare la documentazione necessaria per la rivalutazione, ai fini dell'attribuzione di un nuovo ISBAA e di un riposizionamento in graduatoria.

#### *Art.10*

##### *Assegnazione degli alloggi*

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona provvede all'assegnazione degli alloggi con proprio provvedimento, secondo l'ordine prestabilito dalla graduatoria.

Chiunque rifiuti espressamente o non occupi l'appartamento assegnatogli entro 30 giorni dalla messa a disposizione, senza giustificazione ritenuta valida dal Responsabile sopra indicato, perde titolo di assegnatario e viene immediatamente depennato dalla graduatoria.

La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate all'atto della domanda, deve comunque permanere all'atto dell'assegnazione. Qualora risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell'ISBAA, il Responsabile provvede alla variazione della posizione in graduatoria.

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti, ogni anno l'Ufficio Servizi alla Persona si riserva di richiedere l'attestazione ISEE aggiornata, ai sensi del DPCM 159 del 2013 e ss. mm. ii.

#### *Art.11*

##### *Assegnazione in deroga alla graduatoria*

Il Responsabile, purchè sussistano i requisiti per l'assegnazione, può assegnare con provvedimento motivato, in deroga alla posizione in graduatoria o in caso di mancata presentazione della domanda e di gravissima situazione abitativa, ove non sia possibile sopperire con altra sistemazione alloggiativa.

#### *Art.12*

##### *Subentro nella domanda*

In caso di decesso della persona a cui viene assegnato l'alloggio, il subentro è consentito solo ai membri del nucleo familiare presenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio, previa valutazione del mantenimento dei requisiti previsti dal presente Regolamento. In caso di assenza dei requisiti previsti e in presenza di gravissima situazione abitativa, ove non sia possibile sopperire con altra sistemazione alloggiativa, il Responsabile, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento e con provvedimento motivato, può consentire il subentro ai membri del nucleo familiare presenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

#### *Art.13*

##### *Annullamento dell'assegnazione*

L'annullamento dell'assegnazione è disposto, con motivato provvedimento del Responsabile preposto, nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti all'atto dell'assegnazione medesima, in caso di dichiarazione mendace o documentazione risultata falsa.

#### *Art.14*

##### *Decadenza dell'assegnazione*

La decadenza dell'assegnazione è disposta, con motivato provvedimento del Responsabile preposto, nei confronti di chi:

- a) Abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze;
- b) Nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che sia espressamente autorizzato dal Responsabile per gravi motivi familiari o di salute;
- c) Abbia perso tutti i requisiti per l'accesso ai mini alloggi.

#### *Art.15*

##### *Consegna dell'alloggio e stipula del contratto*

La stipulazione del contratto di locazione deve avvenire prima della consegna dell'alloggio a cura del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in ottemperanza alle normative in materia.

Il canone di locazione viene calcolato ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

## **TITOLO III PRESTAZIONI**

### *Art.16*

#### *Tipologia*

La particolare collocazione degli alloggi consente la possibilità di rendere efficaci i possibili interventi di carattere sociale e socio-sanitario attivabili secondo il regolamento vigente dei Servizi alla Persona che prevede nelle proprie tipologie di servizi le seguenti prestazioni:

#### **ALBERGHIERE**

- ✓ Ristorazione attraverso il pasto a domicilio

#### **ASSISTENZA ALLA PERSONA**

- ✓ Servizio S.A.D.;
- ✓ Telesoccorso;
- ✓ Frequenza presso il CDI “Casa Serena Maestra Angiolina Bresciani”;

#### **TERRITORIALI SOCIALI**

- ✓ Collegamento privilegiato con Servizio Sociale Comunale;
- ✓ Prossimità con servizi come la Posta ed attività commerciali;

#### **TERRITORIALI SANITARIE**

- ✓ Prossimità con ambulatorio medico.

L’attivazione delle prestazioni dovrà essere coerente con un progetto socio-assistenziale contrattato con la famiglia da parte del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, alle condizioni del vigente Regolamento d’accesso alle Prestazioni Socio-Assistenziali.

### *Art.17*

#### *Definizione del canone mensile*

Il canone è stato calcolato come stabilito dalla L.R. n. 27 del 4 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni che definisce la modalità di individuazione di “canone moderato”, tenuto conto della vetustà degli immobili e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli stessi.

Come da Delibera C.C. n. 44 del 26.09.2014, in base alle superfici convenzionali dei singoli alloggi, è stato calcolato un canone mensile moderato pari a:

- 1) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 1: Canone mensile moderato 258,90 €/ 260,00 ;
- 2) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 2: Canone mensile moderato 201,19 €/ 200,00 ;
- 3) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 1: Canone mensile moderato 189,68 € /190,00;
- 4) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 1: Canone mensile moderato 203,27 €/ 200,00 ;

Considerato che il canone è soggetto annualmente all’adeguamento nella misura del 75 per cento dell’aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo, i canoni sopraindicati vengono come di seguito rivalutati:

- 5) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 1: Canone mensile moderato € 295,00
- 6) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 2: Canone mensile moderato € 227,00
- 7) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 1: Canone mensile moderato € 216,00
- 8) Bilocale Fg: 23, Part. : 118, Sub: 1: Canone mensile moderato € 227,00

Il canone di locazione degli alloggi non comprende le spese condominiali e le utenze, che sono a carico degli assegnatari.

# ALLEGATO I

## PARTE I

### *Determinazione dell'indicatore ISBAA e relativa formazione delle graduatorie.*

#### **1. Determinazione dell'ISBAA.**

Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

- a) del disagio familiare (F);
- b) del disagio abitativo (A);
- c) del disagio economico (E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale all'unione di insiemi. L'utilizzo di tale modalità evita la semplice somma aritmetica, simulando con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendo l'ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo e rendendo praticamente impossibile il punteggio parimerito.

I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella tabella che segue il presente allegato, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100).

I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere agli obiettivi ed alle finalità degli alloggi a disposizione rispetto alle situazioni in graduatoria.

Per ogni condizione (abitativa o familiare), si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (due per le condizioni familiari, quattro per quelle abitative).

Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore.

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta l'importanza dello specifico disagio, per poi procedere alla combinazione fra indicatori.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

- a) familiari: peso 0,5
- b) abitative: peso 0,8
- c) economiche: peso 0,3.

Il basso peso assegnato alla condizione economica fa sì che questa non possa essere di per sé determinante, ma intervenga, a parità di altre condizioni, nel favorire l'ordinamento delle domande, tenuto conto che in ogni caso è fissato un limite minimo di reddito ISEE corrispondente ad € 10.500 ed un limite massimo di reddito ISEE, fissato in € 19.000.

#### **2. Modalità di formazione della graduatoria.**

La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

- I) si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100, secondo la tabella che segue;
- II) l'indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo fra F1 ed F2, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1 e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;
- III) analogamente l'indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo fra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0 – 1 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;
- IV) L'indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 ed 1 al fine della combinazione con gli altri due indicatori, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare: dato che è fissato un limite massimo ISEE per l'accesso agli alloggi, si può utilizzare la differenza tra tale limite ed il valore ISEE del nucleo familiare (in tal modo il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE) e dividerla per 19.000 (ovvero il valore limite), riportando quindi la situazione ad un valore compreso fra 0-1, utilizzando pertanto la seguente formula:

$$(E) = [(ISEE \text{ limite}) - (ISEE \text{ nucleo})] / (ISEE \text{ limite})$$

il cui risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico.

- V) Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la seguente formula di disgiunzione logica:

$$T = [1 - (1 - A) * (1 - F) * (1 - E)]$$

Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra



**0 e ----- (ISBAA)**

VI) La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente ISBAA forma la graduatoria comunale.

A parità di valore, la posizione in graduatoria è determinata dando precedenza al richiedente con l'indicatore di disagio familiare maggiore.

**TABELLE DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI**

CONDIZIONI FAMILIARI			
1) ETA' Nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda, abbiano superato i 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro			
a) un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni;	<b>20</b>		
b) Tutti con età superiore di 65 anni	<b>15</b>		
2) DISABILI Nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (l 104/92) ovvero una percentuale di invalidità certificata			
a) invalidità 100% o handicap grave con accompagnamento;	<b>25</b>		
b) invalidità 100% o handicap grave;	<b>17</b>		
c) invalidità dal 66 al 99%.	<b>13</b>		
3) ANZIANI SOLI E/O CON EVENTUALI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP Nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi portatori d'handicap;			
a) Anziani che vivono soli (vedovi, nubili, celibi) e/o con uno o più figli portatori di handicap	<b>16</b>		
b) persona sola.	<b>8</b>		
4) PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO Stato di particolare disagio economico sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento reddituale determinando una caduta del reddito complessivo familiare superiore al 25%	<b>8</b>		
5) CASI PARTICOLARI			
a) casi sociali particolarmente gravi o a rischio	<b>15</b>		
b) casi sociali	<b>8</b>		
		F1 ≤ 100	F2 ≤ 100

<b>CONDIZIONI ABITATIVE</b>	<b>VALORE</b>	Condizione A1	Condizione A2	Condizione A3	Condizione A4
<b>5) RILASCIO ALLOGGIO</b> Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziale o amministrativo:					
a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda;	<b>60</b>				
b) sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;	<b>40</b>				
c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio, ovvero sia scaduto senza possibilità di proroga il contratto di affitto.	<b>25</b>				
<b>6) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA</b>					
a) Richiedenti che dimorino in strutture di tipo alberghiero o strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute;	<b>15</b>				
b) Richiedenti che dimorino da almeno due anni all'atto della domanda, in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene o in un altro ricovero procurato a titolo precario	<b>10</b>				
<b>7) COABITAZIONE</b> Richiedenti che non siano titolari di contratto di locazione e che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda con altri soggetti o nuclei familiari:					
a) nuclei non legati da vincoli di parentela o affinità	<b>5</b>				
b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado	<b>4</b>				
<b>8) SOVRAFFOLLAMENTO</b> Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire: <ul style="list-style-type: none"> <li>b. 1 o 2 persone in 14mq + 20%</li> <li>c. 3 persone in 28 mq + 20%</li> <li>d. 4 o 5 persone in 42 mq + 20%</li> <li>e. 6 persone in 56 mq + 20%</li> <li>f. 7 o più persone in 70 mq + 20%</li> </ul>	<b>10</b>				
<b>9) CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO</b> Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:					
a) in alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (cale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua, elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi;	<b>25</b>				
b) in alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica.	<b>20</b>				

<p><b>10) BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>  Richiedenti, di cui alla condizione disabile (sottopunto 2 a/b), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)</p>	<b>55</b>				
<p><b>11) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ</b>  Richiedenti anziani o disabili di cui ai precedenti punti 1 e 2, che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ai piani superiori</p>	<b>14</b>				
<p><b>12) AFFITTO ONEROSO</b>  Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale in cui è stata fissata la residenza, per il quale la Regione abbia riconosciuto l'idoneità per la "Misura Unica per l'affitto" su istanza presentata dal titolare, nell'ultimo bando regionale valido alla data della presentazione della domanda</p>	<b>15</b>				
<p><b>13) RESIDENZA</b>  Tutti i membri del nucleo sono residenti a Cazzago San Martino da più di 10 anni.</p>	<b>10</b>				
		A1 < = 100	A2 < = 100	A3 < = 100	A4 < = 100